

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 31 Del 27-07-21

-----  
**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) :  
APPROVAZIONE.-**  
-----

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	A	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	A	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti n. 9  
Assenti n. 2

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Sindaco invita la dott.ssa Sabrina Roncati a riferire al Consiglio i contenuti del nuovo Regolamento TARI, aggiornato al decreto legislativo 26 settembre 2020, n. 116, in vigore dal 1° gennaio 2021, che ha modificato il Testo Unico sull'Ambiente, facendo presente che il Regolamento contiene il parere favorevole del Revisore dei conti.

Al termine della relazione, il Sindaco apre la discussione.

Il Consigliere Antonio Scipioni propone di modificare l'articolo 36, ultimo comma, del presente Regolamento, sulla disciplina dei pagamenti rateizzati del tributo, chiedendo di elevare il numero massimo delle rate non pagate la cui insolvenza determina la perdita automatica del beneficio alla rateizzazione, in quanto, a suo giudizio, due rate sono troppo limitative.

Il Sindaco propone portare **da due a tre** il numero delle rate, anche non consecutive, la cui inadempienza comporta la decadenza del beneficio in parola.

Dopo discussione, il Sindaco pone a votazione l'emendamento proposto, condiviso dalla minoranza consiliare, che viene pertanto approvato ad unanimità dal Consiglio Comunale. L'articolo 36, ultimo comma, del Regolamento TARI viene riformulato sostituendo alla formulazione iniziale le parole "due rate anche non consecutive", con le parole "tre rate anche non consecutive."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che istituisce l'imposta unica comunale – IUC -, precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della IUC (commi da 639 a 714 del citato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU, e testualmente prevede:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

Visto l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,*

*nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

Considerato che l'art. 52 del d.lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997, il quale stabilisce:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – nelle componenti IMU, TASI E TARI;

Vista la necessità di adeguare il Regolamento per la disciplina della I.U.C – componente TARI - alle novità contenute nel decreto legislativo d.lgs. 116/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, recante la modifica al d.lgs. 156/2006 – Testo Unico sull'Ambiente;

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti, aggiornato al d.lgs. 116/2020, di modifica al d.lgs. 156/2006 – Testo Unico sull'Ambiente – TUA-, composto di n. 39 articoli;

Ritenuto il presente Regolamento meritevole di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il quale prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*
- Visto l'art. 30, c.5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:
  - *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*
- Vista la legge di conversione al D.L. Sostegni bis, decreto n. 73/2021, la quale ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei Regolamenti TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Visto l'articolo 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, contenente disposizioni in materia di "Regolamenti";

Visto il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei Regolamenti è ascritta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Scipioni, Bruni e Capriotti), su 9 Consiglieri presenti e 6 votanti, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato **«Regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI)»**, nel testo emendato dal Consiglio Comunale, composto di n. 39 articoli e parte integrante della presente;
- 2) di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021, e che con la sua approvazione cessa di applicazione il precedente Regolamento di disciplina della materia.
- 3) di inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del richiamato art. lo 13;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 5) di approvare, con la stessa votazione riportata in premessa, immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, c.4, del TUEL, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente  
LEONI FRANCESCO

-----  
-----  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 20-08-2021

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====  
**INVIO AL CO.RE.CO.**

[ ] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====  
**ESITO DEL CONTROLLO**

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona  
Prot.n. seduta del \*\*\*\*\*

Provvedimento:

Note: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Esecutiva li 27-07-021